

NORMATIVA GENERALE Lega calcio Uisp – ed. 1° settembre 2009

Integrazioni e correzioni alla NG ed. 2008

CARTA DEI PRINCIPI

6. PRINCIPI DELLA GIUSTIZIA DISCIPLINARE

- c) **Principio di diritto alla difesa:** a ogni Socio deve essere garantita la possibilità di difesa e quindi assicurata la possibilità del contraddittorio in tutti i gradi di giudizio previsti, nelle forme e nei termini previsti dalla presente normativa. **Nelle sole manifestazioni di breve durata e/o in successione rapida di gare, è data facoltà di stabilire un unico grado di giudizio per sanzioni inferiori a un mese di squalifica, purché la deroga sia pubblicata sulle Norme di partecipazione.**

E' comunque sempre ammesso ricorso all'Organo giudicante di livello superiore per le sanzioni uguali o maggiori di trenta giorni di squalifica.

REGOLAMENTO ORGANICO

5. Incompatibilità

- e) Presidente di Lega calcio o Coordinatore di Settore (diverso da quello disciplinare) e Giudice o Procuratore arbitrale di pari livello;

REGOLAMENTO ATTIVITA'

3. Classificazione dell'attività

- e) Sono previste le seguenti **discipline:**
- calcio a 11;
 - calcio a 5;
 - calcio a 7/8;

Nella disciplina del calcio a 11 l'Attività Over 35 può essere svolta contemporaneamente purché vi sia una sosta fra le due attività di almeno 2 giorni solari.

Eventuali altre discipline non specificamente previste possono considerarsi agonistiche o non agonistiche.

9. Dirigenti

c) I Dirigenti possono svolgere le funzioni di Atleta per altre Associazioni che partecipino ad attività in ambito o categoria o disciplina differenti rispetto alla propria Associazione, purché ~~siano in regola con la dichiarazione d'informazione (art. 22 RA)~~ e siano in possesso della scheda attività predisposta dall'Uisp, pena le sanzioni previste ~~dagli articoli~~ dall'articolo 109 e 139 RD.

11. Atleti

c) Gli Atleti possono tesserarsi anche come Dirigenti per la medesima Associazione o per altra Associazione partecipante ad attività di settore o categoria o disciplina differenti, ~~purché in regola con la Dichiarazione d'informazione (art. 22 RA)~~ e regolarizzando il tesseramento presso gli Uffici Uisp preposti.

16. Tesseramento degli Atleti

d) Gli Atleti possono partecipare contemporaneamente con Associazioni differenti all'attività agonistica purché in discipline diverse, a manifestazioni di ambito non agonistico e ad attività non ufficiale, ~~purché in regola con la Dichiarazione d'informazione (art. 22 RA)~~. In tal caso, devono regolarizzare **regolarizzando** la propria posizione mediante la sottoscrizione dell'apposita scheda d'attività per ogni Associazione con la quale partecipano a ogni manifestazione.

~~22. Dichiarazione d'informazione~~

~~Qualora, durante la stagione sportiva in corso, un Dirigente o Atleta, tesserato alla Lega calcio Uisp, intenda partecipare ad altre manifestazioni con diversa/e Associazione/i rispetto a quella/e d'appartenenza, deve comunicarlo alle Associazioni interessate (la/e precedente/i e la/e nuova/e) con atto ricettizio.~~

~~Il Tesserato deve depositare presso la Segreteria della Lega calcio competente, all'atto della regolarizzazione della propria posizione di tesseramento.~~

~~➤ la dichiarazione scritta con cui attesta l'adempimento dell'obbligo previsto dal precedente comma;~~
~~➤ la prova del ricevimento, da parte dei destinatari, della predetta comunicazione.~~
In ogni caso devono essere rispettate le procedure e le forme previste per il tesseramento.
Il presente articolo è inderogabile.

22. Scheda di attività

Qualora, durante la stagione sportiva in corso, un Dirigente o Atleta, tesserato alla Lega calcio Uisp, intenda partecipare ad altre manifestazioni con diversa/e Associazione/i rispetto a quella/e d'appartenenza, deve regolarizzare la propria posizione di tesseramento sottoscrivendo la Scheda di attività, rispettando le procedure e le forme previste per il tesseramento Uisp.

Il presente articolo è inderogabile.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

67. Interesse a proporre reclamo o ricorso

*...omissis...*Nei casi di illecito sportivo, **irregolare partecipazione alla gara** e/o di irregolare tesseramento, è legittimato a presentare reclamo o ricorso chiunque abbia interesse al risultato della gara (*art. 72 RD*).

72. Termini di presentazione del reclamo o del ricorso

*...omissis...*Il reclamo o il ricorso sull'illecito sportivo, **l'irregolare partecipazione alla gara, e/o** sull'irregolare tesseramento...*omissis...*

101. Altri inadempimenti

*...omissis...***aver inserito in lista gara Soci con funzioni di dirigente con a carico un provvedimento di squalifica, anche a titolo di colpa**):

103. Non veridicità delle dichiarazioni previste dall'articolo ~~22~~ **20 RA o mancato rilascio delle stesse:**

111. Aver fatto partecipare Soci a una o più gare in contrasto con quanto previsto dagli articoli ~~16~~ **16 e ~~17~~ **17** RA:**

~~139. **Violazione degli obblighi previsti dall'articolo 22 RA (dichiarazione d'informazione), anche a titolo di colpa:**~~

~~➤ *da 3 mesi a 6 mesi di squalifica.*~~

Aver inserito o essere stati presenti in lista gara, anche con funzione di dirigente, con a carico un provvedimento di squalifica, anche a titolo di colpa

➤ *da 1 a 4 giornate di squalifica.*

150. Mendace dichiarazione sulla regolarità del tesseramento del proprio Socio resa dal Presidente dell'Associazione partecipante alle Finali nazionali, anche a titolo di colpa:

➤ *da 2 a 3 anni di squalifica.*

L'Organo disciplinare, applicata la sanzione nei confronti del Presidente dell'Associazione, deve trasmettere gli atti al Consiglio della Lega calcio nazionale per i provvedimenti di natura amministrativa previsti dagli articoli ~~35, 36 e 37~~ **34, 35 e 36** RO.